

*Deliberazione n. 35/2024/VSG*



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Giovanni Natali
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Benedetta Civilla

ha adottato la seguente

#### DELIBERAZIONE

sugli atti di spesa relativi ad incarico conferito dal Comune di Bari ai sensi dell'art.1, comma 173 della l. n. 266/2005, pervenuti in data 24.01.2024;

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024, convocata con ordinanza n. 9/2024.

Premesso in

#### FATTO

Con nota priva di numero di protocollo del 23.01.2024, pervenuta in data 24.01.2023 (prot. Cdc n. 291), il Comune di Bari inviava "Ai sensi dell'art. 1, co. 173, della L. 266/2005 ... la D.D. n. 18437/2023 (DD-28 00223/2023), esecutiva ai sensi di legge".

Poiché la medesima nota, priva degli elementi da valutare, non era altresì conforme alle *“Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”* adottate da questa Sezione regionale di controllo con la deliberazione n. 44 del 3 marzo 2022, il Comune di Bari veniva invitato – per le vie brevi – a procedere conformemente alla detta disciplina.

Con nota prot. n. 37664.U del 30.01.2024 (prot. Cdc n. 383 del 31.01.2024), il Comune di Bari procedeva all’invio della documentazione.

A seguito di doveroso approfondimento istruttorio, con nota prot. n. 403 dell’1.02.2024 è stato chiesto al Comune di Bari *“di voler indicare: a) quale sia stata la disciplina legale di riferimento per la trasformazione del rapporto originario da appalto di servizi ad incarico ad “alto contenuto specialistico”, assoggettato alle previsioni di cui all’art. 7, commi 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., disciplina non presente nei provvedimenti trasmessi; b) le mutate circostanze di fatto che abbiano determinato la trasformazione della fattispecie in esame.*

*Si chiede altresì di voler rappresentare i motivi per i quali, in considerazione dell’intervenuta differente qualificazione giuridica, non si sia provveduto a garantire la piena concorrenzialità dell’incarico, predisponendo una selezione comparativa per la scelta del professionista, come del resto previsto dall’art. 29 del regolamento comunale sull’“Organizzazione degli uffici e dei servizi”.*

*Infine, si vorranno indicare le ragioni in base alle quali non siano state trasmesse a questa Sezione regionale di controllo le determinazioni dirigenziali n. 09239/2017 e n. 00166/250/2017, al fine delle relative verifiche normativamente previste, tenuto conto della mutata situazione soggettiva di riferimento”.*

Con nota prot. n. 62694.U del 20.02.2024, pervenuta nella medesima data (prot. Cdc n. 701), il Comune di Bari, in riscontro alla richiesta di chiarimenti, ha

rappresentato che *“La Giunta Comunale di Bari, con propria Deliberazione n.176, approvata nella seduta del 17 marzo 2010 ha, tra l'altro, così deliberato: "Nominare, per l'effetto di cui al punto 3) Responsabile Unico del Procedimento del progetto inerente l'appalto dei lavori e dei servizi di bonifica dell'area ex Gasometro di Bari l'ing. Vincenzo Campanaro...omissis...Prendere Atto, inoltre, che il RUP potrà avvalersi di ulteriore specifica attività di consulenza e di supporto, nel rispetto delle norme vigenti...omissis....”*.

*L'attività di Supporto al RUP è stata affidata con D.D. n.2011/03916 ad altro soggetto.*

*L'attività di Consulenza è stata affidata al Prof. Liberti con D.D. n.2011/08858. Nelle premesse di quest'ultimo provvedimento, si legge:*

*"...PREMESSO che:*

*... omissis...*

*- Il progetto esecutivo di bonifica dell'area "ex gasometro di Bari", prevede l'esecuzione di test pilota di bonifica della falda mediante sistema PAT (Pressurized Aeration Tower) della durata di sei mesi al fine di valutare l'efficacia della tecnologia PAT nella riduzione del tasso di contaminazione rilevato nelle acque sotterranee in sito e calibrare i parametri operativi del sistema (portate di emungimento ed iniezione, punti e profondità di iniezione, eventuale addizione di reagenti e nutrimento per i microorganismi responsabili della biodegradazione) al fine di ottimizzare la progettazione dell'impianto "full scale";*

*- Si rende pertanto necessario individuare soggetti esperti in grado di prestare la necessaria consulenza specialistica tesa a valutazione di quanto indicato alla precedente alinea oltre a verificare il corretto svolgimento delle fasi iniziali di bonifica della falda per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica dell'ex gasometro di Bari secondo quanto specificato nel progetto esecutivo di bonifica.*

*ATTESO che:*

- non vi sono, fra il personale dipendente di questa Ripartizione professionalità adeguate allo svolgimento dell'incarico di che trattasi;

- pertanto, il professionista deve ricercarsi tra professionisti esterni all'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

...omissis...

- al fine di individuare il professionista, dato l'alto contenuto specialistico ed il carattere innovativo, con nota prot. n.237699 del 10/10/2011, è stata preliminarmente richiesta al Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria, l'indicazione di uno o più nominativi di esperti per l'espletamento dell'attività di consulenza;

- con nota prot.4559 del 14.10.2011 (protocollo in ingresso n.244215 del 18.10.2011), il Rettore del Politecnico di Bari, prof. ing. Nicola Costantini, ha indicato, per il soddisfacimento dell'esigenza espressa da questa Ripartizione, il prof. Lorenzo Liberti, ordinario di Tecnologie per la Tutela dell'Ambiente presso il Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile, II facoltà di Ingegneria;

- con nota prot.2350/AD del 19.10.2011 (protocollo in ingresso n.250880 del 25.10.2011), il Preside della I facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari, prof. ing. Antonio dell'Aquila, ha indicato, per il soddisfacimento dell'esigenza espressa da questa Ripartizione, i proff. Giancarlo Boghetich, settore scientifico disciplinare: "Scienza e Tecnologia dei Materiali"; il prof. Mario Petrella, settore scientifico disciplinare: "Scienza e Tecnologia dei Materiali" ed il prof. Pietro Mastrolilli, settore scientifico disciplinare: "Fondamenti chimici delle Tecnologie".

CONSIDERATO INOLTRE che:

- il prof. Lorenzo Liberti, ha già avuto modo di approfondire le tematiche inerenti la bonifica della falda presso l'area dell'ex gasometro di Bari in qualità di Consulente Tecnico

*del Consiglio di stato nell'ambito del contenzioso sviluppatosi in sede di appalto dei lavori di bonifica;*

*- con nota prot. 251471 del 25/10/2011 è stata richiesta, al prof. Lorenzo Liberti, un'offerta tecnico/economica per l'espletamento dell'incarico di consulenza specialistica tesa a verificare il corretto svolgimento di tutte le fasi di bonifica della falda ed il corretto raggiungimento degli obiettivi di bonifica dell'ex gasometro di Bari;*

*- con nota prot. 256695 del 02.11.2011, il prof. Lorenzo Liberti ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica da svilupparsi in un periodo di assistenza della durata di 18 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico per l'importo di €40.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;*

*- con nota prot. 256063 del 02.11.2011, questa Ripartizione ha proposto al prof. Lorenzo Liberti, un onorario pari ad €36.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per un periodo di assistenza della durata di 24 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico;*

*- con nota in ingresso prot.268134 del 15.11.2011, il Prof. Lorenzo Liberti ha accettato le condizioni economiche e temporali indicate con la propria nota prot.256063 del 02.11.2011 dalla Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità ed Igiene del Comune di Bari.*

*RITENUTO per quanto sopra il prof. Lorenzo Liberti, fra tutti i nominativi indicati dal Politecnico di Bari, oltre alla specifica competenza, risulta essersi già occupato proprio della problematica della bonifica dell'ex gasometro e dunque appare idoneo ad assumere lo specifico incarico di che trattasi.*

*...omissis...".*

*L'identico testo è riportato nella D.D. n.2015/05309 e nella D.D. n.2017/09239 di liquidazione al Consulente, rispettivamente, del primo e del secondo acconto del compenso.*

*Alla luce di ciò, ai fini della liquidazione del saldo del compenso, giusta D.D. n.2023/18437, si è ritenuto quanto segue:*



*- l'oggetto dell'incarico rientra nelle attività di cui all'art.7, c.6, del D.Lgs.165/2001, che consente che consente alle Amministrazioni Pubbliche di avvalersi di collaboratori esterni di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria;*

*- le procedure seguite sono coerenti con il precitato dettato normativo, essendo stata effettuata una selezione fra quattro professori universitari di ruolo i cui nominativi sono stati forniti dal Politecnico di Bari;*

*- in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del principio di certezza e continuità dell'azione amministrativa, per l'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del compenso (DD 2023/18437) occorre fare riferimento all'ultimo provvedimento di liquidazione adottato in precedenza dall'Ente (DD 2017/09239).*

*Circa la mancata trasmissione dei provvedimenti a codesta Sezione Regionale di controllo, si evidenzia che il provvedimento dirigenziale di affidamento della consulenza (DD 2011/08858) è stato regolarmente inserito nella banca dati del Comune di Bari nella sezione "Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori". Inoltre, con la trasmissione della DD 18437/2023 di liquidazione del saldo del compenso, si è ritenuto sanare quanto possibile".*

Considerato in

## **DIRITTO**

### **1. Considerazioni preliminari**

Nel fare integrale richiamo alla propria deliberazione n. 44 del 3 marzo 2022 recante, per quanto qui rileva "Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005", questa Sezione regionale di controllo ricorda che, in materia di incarichi conferiti a soggetti esterni, oltre al controllo sui regolamenti emanati nella materia *de qua*, formano oggetto di esame i singoli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia; tale controllo, del resto, è affidato alla Corte

dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005 in base al quale "gli atti di spesa relativi" a indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di studio e/o consulenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni a soggetti estranei all'Amministrazione "di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

## **2. Criticità rilevate con riferimento all'incarico conferito dal Comune di Bari**

Con riferimento all'incarico conferito dal Comune di Bari ed oggetto della presente deliberazione, sono state rilevate plurime criticità, che verranno *infra* analizzate *funditus*.

## **3. La trasformazione del rapporto originario da appalto di servizi ad incarico ad "alto contenuto specialistico": la disciplina legale**

In primo luogo, va sintetizzata la vicenda oggetto di esame.

A tal fine, si rileva come, nell'ambito di un appalto di lavori e servizi di bonifica di un'area approvato nel 2010 dal Comune di Bari, vi sia stata l'individuazione di un esperto il quale, nel 2011, ha presentato un'offerta tecnico/economica per l'espletamento di un incarico, in seguito accettata dal Comune di Bari.

Nel 2017, tuttavia, per questioni contributive, con determinazioni dirigenziali nn. 2017/09239 - 2017/250/00166 è stata espressamente modificata la qualificazione giuridica del rapporto in essere tra il Comune di Bari ed il professionista individuato, passato da appalto di servizi a fattispecie di cui all'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, con la seguente motivazione: "l'incarico di consulenza conferito al Prof. Lorenzo Liberti rientra nelle attività di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che consente alle Amministrazioni pubbliche di avvalersi - nel caso di prestazioni di natura

*temporanea "ad alto contenuto di professionalità" previste nei loro regolamenti (cfr. nella fattispecie l'art.29 del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari") cui non possono far fronte con il proprio organico - di collaboratori esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; per quanto innanzi evidenziato, la normativa in tema regolarità contributiva, applicabile esclusivamente a contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, non trova applicazione all'incarico di consulenza temporanea altamente qualificata conferita al Prof. Lorenzo Liberti".*

Tuttavia, com'è evidente, non è possibile procedere ad una modifica di un rapporto in essere in assenza del mutamento delle condizioni giuridiche di riferimento.

A tal proposito, infatti, è stato espressamente richiesto al Comune di Bari di indicare in base a quale normativa fosse stato possibile procedere alla "trasformazione del rapporto originario da appalto di servizi ad incarico ad "alto contenuto specialistico", assoggettato alle previsioni di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.", tuttavia il Comune di Bari non ha fornito alcuna risposta.

Com'è stato chiarito, "Ai fini della migliore distinzione tra "appalti e concessioni di servizi" e "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca", [si] fa esplicito riferimento al principio teleologico in base al quale nella prima categoria (ossia "appalti e concessioni di servizi") rientrano quelle procedure che racchiudono in nuce la propria finalità, la quale trova compimento (e termine) nell'assegnazione dell'appalto e/o della concessione mentre per quanto attiene la seconda categoria ("incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca"), questa richiede un ulteriore passaggio, consistente nell'adozione di un ulteriore atto da parte dell'ente conferente. In effetti, la ratio di tali incarichi è quella di fornire all'Amministrazione un apporto conoscitivo

*qualificato, al fine orientare (ma non vincolare) l'azione amministrativa"* (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 46/2022).

Com'è evidente, l'attribuzione di un contratto pubblico per il tramite di un affidamento diretto (privo di procedure comparative), nei casi in cui in realtà si tratti di *"collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"* configura una evidente violazione della normativa di riferimento, sia legislativa che regolamentare, come verrà meglio approfondito *infra*.

***4. La trasformazione del rapporto originario da appalto di servizi ad incarico ad "alto contenuto specialistico": le circostanze di fatto***

La differente qualificazione giuridica del rapporto in essere tra il Comune di Bari ed il professionista individuato è altresì priva di riferimenti a mutate circostanze di fatto, relative al medesimo incarico.

In effetti, com'è già stato rilevato, il Comune di Bari, nonostante la specifica richiesta in merito, non ha evidenziato la presenza di alcuna modifica nella concreta situazione di riferimento, se non la già evidenziata criticità relativa alla *"normativa in tema regolarità contributiva, applicabile esclusivamente a contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, [che] non trova applicazione all'incarico di consulenza temporanea altamente qualificata conferita"*.

Pertanto, al fine di superare problematiche relative ad adempimenti richiesti dalla legge in materia di appalti, il Comune di Bari ha illegittimamente ed ingiustificatamente proceduto a modificare la natura giuridica del rapporto in essere, violando altresì il proprio *"Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi"*, come si vedrà nel paragrafo successivo.

***5. La mancata selezione comparativa per l'affidamento dell'incarico e la mancata valutazione da parte del competente organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bari***

Ai sensi dell'art. 29, commi 12, 13 e 14 del "Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari", conformemente all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., "12. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e su almeno un quotidiano, di un avviso che stabilisca le modalità e fissi il termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle domande e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

13. Una Commissione presieduta dal Dirigente nella cui struttura il collaboratore sarà utilizzato, composta, altresì, da ulteriori due componenti, nominati dal suddetto dirigente, appartenenti, possibilmente, allo stesso ufficio, verificherà la regolarità delle candidature pervenute e procederà alla loro valutazione, utilizzando i criteri indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, ove previsto nell'avviso.

14. La determinazione di conferimento dell'incarico indicante le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico e il corrispettivo, a cui sarà allegato lo schema del contratto, dovrà essere inviata tempestivamente dal Dirigente responsabile del procedimento all'albo pretorio e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune".

Nel caso in esame, com'è stato riconosciuto dal medesimo Comune di Bari:

- 1) non vi è stata alcuna "adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e su almeno un quotidiano, di un avviso che stabilisca le modalità e fissi il termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle domande e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza" in quanto l'incarico è stato affidato in modo diretto ed intuitu personae;

2) alcuna *“Commissione presieduta dal Dirigente nella cui struttura il collaboratore sarà utilizzato, composta, altresì, da ulteriori due componenti, nominati dal suddetto dirigente, appartenenti, possibilmente, allo stesso ufficio”* ha verificato *“la regolarità delle candidature pervenute”* né ha proceduto *“alla loro valutazione, utilizzando i criteri indicati nell’avviso ed attribuendo il relativo punteggio”*.

Dall’esame della documentazione pervenuta, è emerso che nessuna selezione (intesa quale procedura comparativa e valutativa) è stata svolta dal Comune di Bari.

Inoltre, il medesimo atto non è stato sottoposto alla necessaria valutazione del competente organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, in violazione dell’art. 1, comma 42 della legge n. 311 del 2004.

Appare evidente, pertanto, la non conformità dell’incarico affidato dal Comune di Bari alla disciplina di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e a quella del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del medesimo ente.

**6. *La mancata trasmissione delle determinazioni dirigenziali n. 09239/2017 e n. 00166/250/2017***

Ulteriore irregolarità emersa in sede di esame della documentazione pervenuta attiene alla mancata trasmissione a questa Sezione regionale di controllo delle determinazioni dirigenziali n. 09239/2017 e n. 00166/250/2017 di modifica del rapporto giuridico in essere, con attribuzione allo stesso della qualifica di *“incarico di consulenza ... di cui all’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001”*.

Anche con riferimento a questa circostanza sono stati richiesti chiarimenti al Comune di Bari, che si è limitato a riferire *“che il provvedimento dirigenziale di affidamento della consulenza (DD 2011/08858) è stato regolarmente inserito nella banca dati del Comune di Bari nella sezione “Amministrazione Trasparente – Consulenti e*

*collaboratori". Inoltre, con la trasmissione della DD 18437/2023 di liquidazione del saldo del compenso, si è ritenuto sanare quanto possibile", confermando nella sostanza la violazione accertata, essendo la trasmissione alla Corte dei conti e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'incarico conferito due ben distinti adempimenti.*

***7. Ulteriori criticità: la determinazione del compenso e la pubblicazione degli elementi afferenti all'incarico***

Altri elementi che destano perplessità circa il medesimo incarico riguardano la determinazione dell'importo complessivo di euro 36.500,00 (oltre il contributo previdenziale e I.V.A. come per legge ove dovuti) quale corrispettivo delle prestazioni e la mancata pubblicazione degli elementi afferenti al medesimo, ai sensi della vigente normativa.

Non si rilevano, in primo luogo, parametri oggettivi di riferimento nella determinazione del compenso in esame.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il Comune di Bari - nella medesima nota *supra* citata - ha riferito di aver "regolarmente inserito nella banca dati del Comune di Bari nella sezione "Amministrazione Trasparente - Consulenti e collaboratori".

Ai sensi dell'art. 15 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*) del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
- b) il curriculum vitae;*

*c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*

*d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*

*2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.*

*3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

*4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico”.*

Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune di Bari, tuttavia, non è stato possibile rinvenire alcuna delle informazioni richieste dalla norma *supra* citata,

né il Comune stesso ha ritenuto di indicare nella propria nota di risposta ove avesse effettivamente pubblicato i medesimi dati (indicando, ad esempio, il relativo *link* di riferimento).

### 8. Conclusioni

Da quanto *supra* evidenziato si evince pertanto - ed in sintesi - che il Comune di Bari abbia illegittimamente ed ingiustificatamente proceduto alla trasformazione di un appalto di servizi in un incarico ad "alto contenuto specialistico", peraltro privo *ab origine* della necessaria selezione comparativa per l'affidamento dell'incarico e della valutazione da parte del competente organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

Inoltre, il provvedimento di conferimento dell'incarico in esame presenta ulteriori criticità riguardanti: a) la determinazione del compenso per la prestazione, contenuto nell'atto di conferimento ma privo di qualsivoglia parametro oggettivo di riferimento circa la concreta quantificazione, come meglio evidenziato *supra*; b) la mancata trasmissione delle determinazioni dirigenziali n. 09239/2017 e n. 00166/250/2017 alla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti; c) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione dell'incarico.

Con riferimento a tutti i profili di criticità rilevati, ed in particolare a quelli contenuti nei paragrafi da n. 2 a n. 8 della parte in diritto di cui *supra*, il Collegio, inoltre, dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii..

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia



## ORDINA

al Comune di Bari, destinatario della presente delibera, di uniformarsi alle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi, pure ai sensi della deliberazione n. 44 del 3 marzo 2022 recante, per quanto qui rileva *“Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”*.

## DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- 1) al Sindaco del Comune di Bari;
- 2) all’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bari;
- 3) ai sensi dell’art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, per i profili di competenza, *ut supra* rilevati.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO



NUNZIO MARIO  
TRITTO  
CORTE DEI  
CONTI  
15.03.2024  
15:42:25 CET

La Presidente

Cinzia BARISANO



CINZIA  
BARISANO  
CORTE DEI  
CONTI  
18.03.2024  
19:25:58  
GMT+01:00



SALVATORE  
SABATO  
CORTE DEI  
CONTI  
19.03.2024  
07:33:42  
GMT+01:00